



Processo UFSC

n. 33.1 del 1° dicembre 2016 (Stato: 1° febbraio 2017)

Transazione Riconoscimento

(Riconoscimento di un figlio in Svizzera e all'estero)

Riconoscimento

Indice

1	Osservazione preliminare	4
2	Autorità competente (per quanto attiene al territorio, alla materia, alla persona)	5
2.1	Svizzera	5
2.2	Eestero	6
2.3	Obblighi di ricusazione	7
3	Requisiti relativi alle persone coinvolte	7
3.1	Padre autore del riconoscimento	7
3.1.1	Persona	7
3.1.2	Identità	7
3.1.3	Capacità di agire	8
3.1.4	Indicazioni su madre e figlio	8
3.2	Madre	8
3.3	Figlio / Nascituro	9
4	Requisiti tecnici / documenti da presentare	9
4.1	Dati disponibili	9
4.2	Dati non disponibili	10
5	Termini	11
6	Informazione e consulenza	11
6.1	Obbligo d'informare	11
6.2	Informazioni giuridiche	12
7	Effetti del riconoscimento sul cognome e la cittadinanza del figlio	12
7.1	Cognome	12
7.1.1	Applicazione del diritto svizzero	12
7.1.2	Applicazione del diritto straniero	13
7.1.3	Trattamento nel registro dello stato civile	14
7.2	Cittadinanza	14
7.2.1	Cittadinanza cantonale e attinenza comunale	14
7.2.2	Cittadinanza svizzera	14
8	Particolarità	15
8.1	Riconoscimento di un figlio deceduto	15
8.2	Riconoscimento di un figlio nato morto	15
8.3	Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all'estero	16
8.4	Riconoscimento dinanzi al tribunale	16
9	Ricezione e documentazione di una dichiarazione di riconoscimento	17
9.1	Allestimento della dichiarazione	17
9.2	Ricezione della dichiarazione e documentazione del riconoscimento	23
10	Documentazione della decisione di iscrizione	24
11	Comunicazioni ufficiali	25

12	Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta	28
13	Rilascio di estratti del registro	29
13.1	Atto di nascita	29
13.2	Estratto del registro delle nascite (CIEC)	29
13.3	Conferma del riconoscimento di un figlio	29
13.4	Conferma di nascita	30
13.5	Conferma della trascrizione di un riconoscimento di un figlio avvenuto all'estero	30
13.6	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	30
14	Archiviazione dei documenti giustificativi	30
14.1	Dichiarazione originale di riconoscimento	30
14.2	Sentenza	30
14.3	Atto straniero concernente il riconoscimento	31
14.4	Atto di nascita straniero	31
14.5	Decisione di iscrizione dell'autorità di vigilanza	31
14.6	Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta	31
14.7	Dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale	31
14.8	Corrispondenza	31
15	Abrogazione di processi e moduli anteriori	32

1 Osservazione preliminare

Il processo «Riconoscimento di un figlio» comprende tutte le operazioni da effettuare nella **transazione Riconoscimento (TA)** e prevede i casi seguenti.

- ❖ **Riconoscimento di un figlio presso un ufficio dello stato civile** in Svizzera o eventualmente per il tramite una **rappresentanza svizzera** all'estero (caso speciale)
- ❖ **Riconoscimento di un figlio** nell'ambito di una procedura davanti **al giudice**
- ❖ **Riconoscimento di un figlio all'estero** con decisione d'iscrizione dell'autorità di vigilanza

Non rientrano nella transazione Riconoscimento i casi seguenti.

- ❖ **Riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte.** Questa forma di riconoscimento non viene documentata nella TA Riconoscimento bensì nella **TA Rapporto di filiazione** (si vedano maggiori dettagli nel pertinente processo). Il riconoscimento della paternità per disposizione di ultima volontà è documentato dall'ufficio dello stato civile, designato dal diritto cantonale, del luogo in cui avviene l'apertura del testamento (art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza sullo stato civile; OSC), a meno che la documentazione non competeva a un ufficio dello stato civile speciale (art. 2 cpv. 2 lett. b OSC).
- ❖ **Riconoscimento di un bambino nato morto.** In questo caso la ricezione del riconoscimento dopo la nascita va documentata nella TA Persona (cfr. *infra* n. 8.2, nonché la circolare UFSC n. 20.08.12.01 del 1° dic. 2008 «Dati su filiazione, nomi e cittadinanza di figli nati morti o deceduti»).
- ❖ Se i **dati** dell'autore del riconoscimento **non sono disponibili** nel registro dello stato civile e se i dati minimi di stato civile richiesti non sono comprovabili o lo sono soltanto insufficientemente, in casi eccezionali ben motivati occorre rinunciare al rilevamento nel registro dello stato civile e procedere ai sensi delle direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 3.3.3 (ricezione del riconoscimento mediante il pertinente documento tratto dal CD di emergenza al di fuori della transazione Riconoscimento, con successiva elaborazione nella transazione Persona. Se il figlio è cittadino svizzero, ciò avviene tramite l'ufficio di stato civile del luogo di origine).
- ❖ Se il riconoscimento avvenuto all'estero da parte di un padre straniero non può essere iscritto nel registro dello stato civile per mancanza di dati sufficienti sul suo stato civile, il riconoscimento verrà documentato, in via eccezionale, come **completamento dei dati della filiazione paterna** nella TA Persona del figlio, con la funzione «nuova iscrizione». Tale operazione deve essere motivata nel sistema ed effettuata solo su decisione dell'autorità di vigilanza (ai sensi della circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gen. 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero», n. 2.3).

2 **Autorità competente (per quanto attiene al territorio, alla materia, alla persona)**

2.1 **Svizzera**

Se il riconoscimento di un figlio viene effettuato dal padre in Svizzera

- ❖ presso un **ufficio dello stato civile**, a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento è competente
 - **ogni** ufficiale dello stato civile (art. 11 cpv. 5 OSC), a condizione che si tratti di **casi esclusivamente nazionali**. Ciò è il caso se sia l'autore del riconoscimento sia la madre e il figlio sono cittadini svizzeri con domicilio in Svizzera e la nascita è avvenuta in Svizzera;
 - l'ufficiale dello stato civile del **luogo di nascita** o del **luogo di dimora** abituale del figlio o del **luogo di domicilio o di origine** della madre del figlio o dell'autore del riconoscimento, purché si tratti di un **caso internazionale** (art. 71 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato; LDIP). Ciò è il caso se una delle persone interessate possiede unicamente una cittadinanza straniera o è domiciliata all'estero o la nascita è avvenuta all'estero.

Se la presenza dell'autore del riconoscimento presso l'ufficio dello stato civile non è possibile o ragionevolmente esigibile, l'ufficiale dello stato civile può in via eccezionale raccogliere la dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità anche **al di fuori dei locali dell'ufficio dello stato civile** (p. es. all'interno di un ospedale o di un penitenziario del pertinente circondario dello stato civile; art. 11 cpv. 6 OSC).

Caso particolare

Se l'autore del riconoscimento si trova all'estero e la legislazione non vi consente la documentazione del riconoscimento, in casi eccezionali ben motivati è possibile che la competente **rappresentanza svizzera all'estero** riceva la dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità preferibilmente previa intesa con l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. d; art. 11 cpv. 6 OSC; nonché la circolare UFSC n. 20.11.01.02 del 1° gen. 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»). La **documentazione** della dichiarazione, presentata per il tramite della rappresentanza svizzera, compete, nell'ordine innanzitutto a uno dei seguenti **uffici dello stato civile**: del **luogo di origine** o del **domicilio** del padre, quindi della madre e del figlio riconosciuto, e infine del **luogo di nascita** del figlio (cfr. sequenza al n. 2 della circolare UFSC n. 20.11.01.02 del 1° gen. 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»; cfr. anche n. 8.3).

- ❖ presso un **tribunale**, la dichiarazione concernente la paternità depositata è documentata **dall'ufficio dello stato civile**, designato dal diritto cantonale, **della sede dell'autorità giudiziaria** (art. 21 cpv. 3 OSC). Se si tratta di una **dichiarazione concernente la paternità** depositata presso il tribunale nel quadro di un'azione giudiziale di accertamento della paternità, la documentazione va effettuata esclusivamente nella transazione Riconoscimento. Ciò deve essere deducibile dalla comunicazione del tribunale all'ufficio dello stato civile. Se la paternità è stata accertata dal tribunale mediante una sentenza di paternità, occorre trattarla nella TA Rapporto di filiazione.

2.2 Estero

Se il riconoscimento di un figlio da parte del padre viene effettuato all'estero, l'esame e l'eventuale disposizione della documentazione nel registro dello stato civile competono all'**autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile** come segue:

- ❖ se l'**autore del riconoscimento è cittadino svizzero**, è competente l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del suo **luogo d'origine**. Se possiede più attinenze comunali in diversi Cantoni, decide l'autorità di vigilanza che per prima entrata in possesso dei documenti relativi al riconoscimento;
- ❖ se l'autore del riconoscimento è straniero, ma la **madre e il figlio sono cittadini svizzeri**, è competente l'autorità cantonale di vigilanza del loro **luogo d'origine**. Qualora in base a tale regola sono interessati più Cantoni d'attinenza, decide l'autorità di vigilanza che per prima entrata in possesso dei documenti relativi al riconoscimento;
- ❖ se nessuno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera e la **nascita è avvenuta in Svizzera**, la competenza spetta all'autorità cantonale di vigilanza del **luogo di nascita** del figlio. Se la **nascita è avvenuta all'estero** e i **dati** degli interessati **sono disponibili** nel registro dello stato civile, è competente l'autorità cantonale di vigilanza del **luogo di dimora** abituale del figlio o del **domicilio** della madre del figlio o dell'autore del riconoscimento;
- ❖ se nessuno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera, il figlio è **nato all'estero** e i **dati** degli interessati **non sono disponibili** nel registro dello stato civile, spetta all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o quella del Cantone nel quale va documentato un nuovo evento, decidere in merito all'ammissibilità del riconoscimento effettuato all'estero e, all'occorrenza, disporre la sua documentazione. In questo caso è possibile rinunciare pure a una documentazione retroattiva del riconoscimento avvenuto all'estero e pertanto anche al rilevamento degli interessati nel registro dello stato civile.

Fondandosi sui documenti esteri presentati in applicazione delle pertinenti disposizioni della LDIP (in particolare art. 32 e 73), detta autorità decide sul riconoscimento e l'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile (**documentazione retroattiva in Svizzera**) sotto forma di una decisione di iscrizione (cfr. in merito *infra* n. 10).

La prova dell'istituzione del vincolo di filiazione va fornita mediante un atto di riconoscimento o un atto di nascita del figlio. Se è stato fornito soltanto un atto di nascita, occorre appurare se, come e quando è sorto il rapporto di filiazione con l'uomo menzionato nell'atto di nascita quale padre del figlio (cfr. in merito la circolare UFSC n. 20.08.01.01 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero»). Se dalla verifica dei documenti esteri emerge che i dati sul padre sono stati documentati dalle autorità estere fondandosi soltanto sulla notificazione della madre, la menzione del padre nei documenti presentati ha unicamente un carattere indiziario (fondamento per una procedura giudiziaria d'accertamento) e non attesta l'istituzione di un rapporto di filiazione mediante riconoscimento.

L'iscrizione nel registro dello stato civile decisa dall'autorità cantonale di vigilanza (documentazione retroattiva) compete **all'ufficio dello stato civile / ufficio dello stato civile speciale assegnato** dall'autorità di vigilanza (in virtù dell'art. 2 cpv. 2 lett. a OSC).

Se la nascita in Svizzera del figlio è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, l'**ufficio dello stato civile** del luogo di nascita deve in ogni caso iscrivere il riconoscimento (anche se non viene effettuata alcuna documentazione retroattiva nel registro dello stato civile) nel **registro delle nascite** come annotazione a margine (art. 98 cpv. 1 lett. a OSC).

2.3 Obblighi di ricusazione

Per la preparazione, la ricezione della dichiarazione e la documentazione del riconoscimento i collaboratori degli uffici dello stato civile e delle rappresentanze svizzere all'estero nonché i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare, sono tenuti a rispettare gli **obblighi di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Requisiti relativi alle persone coinvolte

In vista della ricezione del riconoscimento in Svizzera, per quanto concerne le persone coinvolte, l'ufficiale dello stato civile deve tenere conto dei requisiti seguenti:

3.1 Padre autore del riconoscimento

3.1.1 Persona

L'autore del riconoscimento è tenuto a rendere di persona la dichiarazione. Nei suoi confronti non deve essere stata emessa alcuna decisione passata in giudicato con la quale il giudice ha annullato il suo rapporto di paternità con il figlio che riconosce.

3.1.2 Identità

L'autore del riconoscimento deve legittimare la sua identità quando si presenta all'ufficio dello stato civile (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Ciò è possibile mediante un **documento d'identità** ufficiale (p. es. carta d'identità, passaporto, in casi eccezionali anche scaduti), a meno che l'ufficiale dello stato civile in questione non lo conosca personalmente (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC).

Il controllo dell'identità può tuttavia effettuarsi anche con l'ausilio di altri documenti ufficiali provvisti di immagine del volto come pure, all'occorrenza, di altri documenti complementari.

Nel caso in cui vengono presentati altri documenti ufficiali, occorre tenere conto con quale accuratezza e tramite quale servizio è stata controllata la veridicità del contenuto dei documenti in questione. Le autorità che rilasciano le patenti di guida, ad esempio, dispongono di una competenza particolare per appurare se una persona abbia il permesso di guidare mentre non rientra nei loro compiti principali verificare e certificare l'identità. Ne risultano restrizioni per quanto attiene la possibilità di utilizzare il contenuto del pertinente documento.

Un documento d'identità rilasciato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (p. es. permesso N, permesso F o documento di viaggio) può venir utilizzato per identificare il titolare in base all'immagine del viso che vi figura, anche se i dati menzionati relativi all'identità si fondano su un'autodichiarazione (p. es. documento di viaggio) e non possono venir comprovati mediante pertinenti documenti (p. es. documenti di stato civile). In circostanze eccezionali è ammessa un'identificazione del dichiarante sulla base dell'immagine del volto che figura nel documento presentato (attenzione: all'occorrenza, il rilevamento della persona in Infostar va esaminato separatamente tenendo conto dei requisiti relativi alla prova dei dati personali; cfr. in merito n. 4.2 nonché le direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile»).

Occorre accertarsi che una persona non utilizzi in modo abusivo i dati registrati o i documenti di un'altra persona per occultare o tacere illecitamente la propria identità (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva).

Se si ritiene che l'identità non sia dimostrata, occorre rifiutare di ricevere il riconoscimento con richiamo alla possibilità di un'azione di accertamento dell'identità davanti al giudice.

3.1.3 Capacità di agire

L'autore del riconoscimento deve avere **l'esercizio dei diritti civili**, ovvero essere maggiorenne e capace di discernimento.

Se l'interessato è capace di discernimento, ma **incapace di agire**, perché minorenni o sottoposto a curatela generale (art. 398 CC) o l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato, il riconoscimento necessita del **consenso del suo rappresentante legale** (art. 19c cpv. 1 in combinato disposto con art. 260 cpv. 2 del Codice civile [CC]; in caso di minorenni basta la firma di uno dei genitori che detiene l'autorità parentale; nel contesto internazionale si applica l'art. 35 LDIP). La dichiarazione attestante il consenso non è soggetta all'obbligo di compilare un modulo. Essa va fatta per scritto (art. 11 cpv. 4 in combinato disposto con art. 18 cpv. 1 lett. a OSC). Se non è possibile ottenere tale consenso, la dichiarazione di riconoscimento è insufficiente sotto il profilo giuridico e la **transazione Riconoscimento** va **interrotta**. L'istituzione del rapporto di filiazione con il padre va fatto accertare dal giudice.

Se l'interessato è **incapace di discernimento**, (p. es. posto sotto curatela generale in seguito a incapacità duratura di discernimento), il suo rappresentante legale non può consegnare la dichiarazione di riconoscimento in sua vece (art. 19c cpv. 2 CC). In tal caso **non è ammesso** ricevere il **riconoscimento** e l'istituzione del rapporto di filiazione con il padre va fatta accertare dal giudice.

3.1.4 Indicazioni su madre e figlio

L'autore del riconoscimento deve inoltre fornire **indicazioni sul figlio** (sempreché sia già nato) e sulla **madre** sufficienti per richiamare i dati di queste persone nel registro dello stato civile e identificarle con certezza.

3.2 Madre

Secondo il diritto svizzero, il padre può riconoscere il figlio solo se la **madre è nota** e il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti di quest'ultima (art. 260 cpv. 1 CC). Se lo stato civile della madre è documentato come «coniugata», un riconoscimento è possibile soltanto se vi è una decisione giudiziaria circa l'annullamento della presunzione di paternità del marito o se, secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile, una presunzione di paternità del marito non può sussistere e dunque non sorge un rapporto di filiazione rispetto a quest'ultimo. Se lo stato civile della madre è documentato come «non noto» (nonostante ulteriori accertamenti come p. es. la consultazione del dossier sull'asilo, ecc.), è possibile un riconoscimento del padre biologico (cfr. direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 3.2.1; circolare UFSC n. 20.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Nascita di un figlio di genitori stranieri», n. 2.1).

Nel caso di un **riconoscimento prenatale**, il padre autore del riconoscimento deve fornire indicazioni sufficienti sulla futura madre per consentire di richiamarne i dati nel sistema o disporre il rilevamento retroattivo. Basta che la gravidanza sia resa verosimile. Se la futura madre è cittadina straniera, l'interessato è tenuto a produrre i pertinenti documenti della madre o esigerne la presentazione affinché si possa procedere al rilevamento della persona. Riguardo alle restrizioni relative allo stato civile della futura madre, si applica quanto menzionato in precedenza.

3.3 Figlio / Nascituro

In contrario del **riconoscimento prenatale** (cfr. in merito n. 3.2) nel caso del **riconoscimento postnatale**, i **dati del figlio devono essere noti**. Se i dati dello stato civile del figlio sono già contenuti in Infostar, non occorre presentare un atto di nascita.

La procedura speciale riguardo al **riconoscimento di un figlio morto** o di un **figlio nato morto** è illustrata qui sotto ai numeri 8.1 e 8.2.

Se vi è già un **rapporto di filiazione con un altro padre** (p. es. in seguito a riconoscimento o adozione, ecc.) o se il registro dello stato civile attesta una **presunzione legale della paternità** (art. 255 cpv. 1 CC), la documentazione del **riconoscimento deve essere rifiutata** poiché non produce alcun effetto giuridico.

Il **riconoscimento è escluso** nel caso di un **trovatello**. La documentazione del riconoscimento va pure rifiutata se il figlio in seguito a **un'adozione** singola ha un rapporto di filiazione soltanto con la madre adottiva (art. 11 cpv. 3 OSC).

4 Requisiti tecnici / documenti da presentare

4.1 Dati disponibili

Se i dati attuali delle persone interessate sono disponibili nel sistema, non sono necessari altri documenti oltre agli **attestati di domicilio** (art. 16 cpv. 4 OSC). Quale prova di un domicilio o di una residenza all'estero va prodotto un pertinente documento o giustificativo (p. es. certificato di domicilio).

Occorre verificare se i dati rilevati nel sistema sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Il padre conferma la correttezza dei dati per scritto (modulo 8.1).

Se emerge che i dati sullo stato civile di una delle persone interessate **non sono corretti, completi o aggiornati**, la procedura va **interrotta**. Eventi non documentati vanno comprovati e documentati retroattivamente (p. es. nascita del figlio avvenuta all'estero). I dati dello stato civile non attuali o incompleti vanno aggiornati o completati mediante i documenti necessari che, nel limite del possibile, gli interessati sono tenuti a produrre (cfr. in merito n. 4.3 e n. 4.4 delle direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile»). A quel punto la procedura di documentazione del riconoscimento va riavviata **senza indugio**.

Se solo i dati della madre straniera sono disponibili nel sistema, la **nascita avvenuta all'estero** deve essere documentata retroattivamente nel registro dello stato civile con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (art. 23 cpv. 2 OSC).

4.2 Dati non disponibili

Se i dati dello stato civile del padre autore del riconoscimento o del figlio (eccettuato riconoscimento prenatale) ed eventualmente della madre non sono disponibili nel sistema, occorre avviare il **rilevamento retroattivo** (persona svizzera o straniera iscritta nel registro delle famiglie) o la **rilevamento nel registro** (persona straniera non iscritta nel registro delle famiglie; art. 15 cpv. 2 OSC e Processo n. 30.1). In questo caso, all'occorrenza, è necessario fondarsi su un rilevamento disponibile in un registro svizzero degli eventi (secondo le direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 2.3.3).

Se l'autore del riconoscimento è un **cittadino straniero**, i cui dati non sono disponibili né nel sistema né in un registro delle famiglie o in un registro degli eventi, occorre produrre i documenti necessari per il rilevamento nel registro dello stato civile (art. 16 cpv. 2 OSC; cfr. Processo n. 30.3 «Documentazione dei dati concernenti lo stato civile di cittadini stranieri (rilevamento)»): se del caso, registrazione con dati sullo stato civile incompleti o ricezione di una dichiarazione concernente i dati non controversi ai sensi dell'art. 41 CC, poiché **l'interesse del figlio** è preponderante).

Dal momento che l'interesse del figlio è più importante della completezza delle prove attestanti i dati dello stato civile, **eccezionalmente** è anche possibile documentare dati incompleti (art. 15a cpv. 4 OSC), ad esempio rinunciando temporaneamente ad accertare i dati dello stato civile e la filiazione nei confronti dell'autore straniero del riconoscimento (cfr. Processo n. 30.3 «Documentazione dei dati concernenti lo stato civile di cittadini stranieri (rilevamento)»). Se i dati minimi sullo stato civile richiesti non sono comprovati o lo sono insufficientemente, in casi eccezionali motivati è possibile rinunciare al rilevamento nel registro dello stato civile e procedere conformemente alle direttive dell'UFSC (cfr. direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 3.3.3; ricezione del riconoscimento mediante il pertinente documento tratto dal CD di emergenza al di fuori della transazione Riconoscimento, con successivo trattamento nella transazione Persona. Se il figlio in questione possiede la cittadinanza svizzera, l'aggiornamento compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza).

Se nel sistema non sono disponibili né i dati della **madre straniera** né quelli di suo figlio nato all'estero, occorre procedere dapprima al rilevamento dei dati concernenti lo stato civile della madre e del figlio (secondo le direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 3.3.3; si veda anche il Processo UFSC «Rilevamento di cittadini stranieri») in vista della ricezione del riconoscimento (art. 15a cpv. 2 OSC). I dati vanno collegati tra loro. In casi motivati, si applica l'articolo 15a capoverso 4 OSC al rilevamento della madre straniera nel registro dello stato civile ma non a quello del figlio senza padre giuridico.

Se i dati della madre non possono venir comprovati e rilevati nel sistema, in via eccezionale è sufficiente il rilevamento del figlio nato all'estero nella TA Persona con i dati della madre nella filiazione. In seguito, il riconoscimento avvenuto all'estero va documentato retroattivamente completando i dati della filiazione paterna e collegando il figlio con il padre nella TA Persona (cfr. *infra* n. 10 e la circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gen. 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero», n. 2.2).

5 Termini

Il riconoscimento **non è soggetto** a termini. Può essere effettuato in ogni momento durante la gravidanza o illimitatamente dopo la nascita. Il riconoscimento prenatale diventa effettivo soltanto al momento della nascita del figlio. Se il figlio riconosciuto prima della nascita nasce morto, al momento di documentare la nascita occorre rilevare soltanto i dati sulla filiazione materna. In questo caso i dati sulla filiazione paterna vanno collegati successivamente (secondo la circolare UFSC n. 20.08.12.01 del 1° dic. 2008 «Dati su filiazione, nomi e cittadinanza di figli nati morti o deceduti», allegato 1, n. 1).

All'occorrenza vanno tenuti in considerazione le conseguenze sulla cittadinanza, se il riconoscimento è avvenuto soltanto dopo che il figlio ha raggiunto la **maggiore età** (cfr. n. 7.2).

Anche i **figli nati morti** o nel frattempo **deceduti**, possono essere riconosciuti. La documentazione del riconoscimento comporta l'inserimento manuale in un secondo tempo dei dati sulla filiazione paterna nella conferma della nascita di bambini nati morti e nell'atto di nascita di figli deceduti nel frattempo (uguaglianza di trattamento tra figli nati durante e fuori dal matrimonio per quanto concerne l'indicazione della filiazione; cfr. anche la circolare n. 20.08.12.01 del 1° dicembre 2008 «Dati su filiazione, nomi e cittadinanza di figli nati morti o deceduti»).

6 Informazione e consulenza

6.1 Obbligo d'informare

L'ufficio dello stato civile informa e consiglia l'autore del riconoscimento nonché la madre del figlio eventualmente presente in merito all'importanza e alle conseguenze giuridiche del riconoscimento volontario. In particolare illustra le **condizioni necessarie** alla documentazione del riconoscimento, informa sui **documenti** da presentare se lo stato civile attuale delle persone interessate deve precedentemente essere documentato e rende attenti alle eventuali **conseguenze** del riconoscimento sul cognome e sulla cittadinanza (art. 1 cpv. 2 della legge sulla cittadinanza; LCit.).

In caso di **riconoscimento prenatale** si raccomanda di rendere attenti sul fatto che il riconoscimento esplica gli effetti di un rapporto di filiazione con il padre soltanto al momento della nascita stessa o della nascita di un figlio morto, se le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 OSC sono soddisfatte. Un riconoscimento effettuato in uno stadio precoce della gravidanza cela il rischio che non possa esplicare alcun effetto poiché la gestante perde il feto prima che raggiunga i valori di riferimento (secondo l'art. 9 cpv. 2 OSC).

Se la madre del figlio accompagna l'autore del riconoscimento, può presenziare quando riceve la dichiarazione. La sua presenza non ha alcun peso legale per quanto concerne il riconoscimento. Mediante la sua presenza può però convalidare, direttamente o indirettamente, l'effettiva paternità dell'autore del riconoscimento. Inoltre la presenza della madre è una condizione in vista della **dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta** che i genitori possono sottoscrivere in seguito al riconoscimento (art. 11b OSC) e della convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (al termine della transazione Riconoscimento è possibile allestire il pertinente modulo per la dichiarazione nella «Lista invii», si veda in merito n. 12).

Se necessario, l'ufficio dello stato civile può disporre accertamenti supplementari (art. 16 cpv. 5 OSC) o sollecitare altri uffici competenti a rispondere a domande speciali (p. es. APMA

in merito a quesiti sull'autorità parentale congiunta, autorità cantonali di migrazione per quanto concerne le pretese in materia di diritto di soggiorno rette dal diritto di famiglia, ecc.).

6.2 Informazioni giuridiche

Soltanto il (presunto) padre biologico può riconoscere il figlio. L'autore del riconoscimento deve almeno ritenere di essere il padre del bambino. Un riconoscimento di compiacenza (riconoscimento consapevolmente falso) non è ammesso. Il padre va informato espressamente ed inequivocabilmente di tale premessa e delle eventuali conseguenze di una **falsa attestazione** (art. 253 CP). L'ufficio di stato civile non è tuttavia né tenuto né autorizzato a verificare le dichiarazioni verbali. Se tuttavia è palese che l'autore del riconoscimento non può essere il padre biologico del bambino, il rifiuto di documentare il riconoscimento è d'obbligo. A tal fine devono esistere indizi concreti (p. es. al momento del concepimento, l'autore del riconoscimento neppure conosceva la madre del bambino, dalle dichiarazioni del padre si evince che è a conoscenza del fatto di non essere il padre, ecc.). Presunzioni puramente soggettive comunque non bastano per rifiutare la documentazione del riconoscimento richiesto. Se però sulla scorta delle informazioni in mano all'ufficio dello stato civile è **oggettivamente palese** che la **paternità non è possibile**, occorre **rifiutare** la documentazione del **riconoscimento**, all'occorrenza emanando anche una decisione impugnabile.

Occorre rammentare al padre che il riconoscimento della paternità istituisce tra lui e il figlio un **rapporto di filiazione** (ossia di parentela giuridica; si veda in merito anche il n. 6.1 sulle premesse in caso di riconoscimento prenatale) e comporta diritti e obblighi reciproci. Va in particolare sottolineato che con l'istituzione del rapporto di filiazione mediante riconoscimento, il figlio acquisisce il diritto all'eredità.

Va inoltre fatto presente che il riconoscimento del figlio non comporta automaticamente l'acquisizione dell'autorità parentale (eccezione: la madre è minorenni al momento del parto, cfr. art. 296 cpv. 3 CC). Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l'autorità parentale congiunta sorge solamente per dichiarazione comune dei genitori (art. 298a ZGB; cfr. anche «Promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio di stato civile in Svizzera», n. 152.3).

7 Effetti del riconoscimento sul cognome e la cittadinanza del figlio

7.1 Cognome

7.1.1 Applicazione del diritto svizzero

Se il figlio da riconoscere è domiciliato in Svizzera, il suo cognome è assoggettato in linea di massima al **diritto svizzero**. Se è il **primo figlio in comune** di genitori non uniti in matrimonio o divorziati, il riconoscimento **non ha alcun** effetto sul cognome del figlio.

Se il riconoscimento non riguarda il primo figlio in comune dei genitori non uniti in matrimonio o divorziati, con il riconoscimento il figlio riceve di principio **il medesimo cognome che porta il primo figlio** in comune di questi genitori (**art. 11a OSC**, indipendentemente dal fatto se il primo figlio in comune sia nato all'interno del matrimonio o i genitori non sono mai stati uniti in matrimonio). **A norma di legge** l'ufficiale dello stato civile che documenta il riconoscimento deve tenerne conto (a prescindere da un eventuale disciplinamento dell'autorità parentale

congiunta per il figlio). Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo **consenso** (art. 270b CC).

Eccezioni a tale regola

Nei casi in cui il cognome degli altri figli comuni è stato stabilito conformemente alle disposizioni del CC in vigore prima del 1° **gennaio 2013** e quei figli non portano il cognome da celibe o nubile del genitore, bensì il cognome acquisito dal genitore con il matrimonio precedente, il riconoscimento del figlio non esplica alcun effetto sul suo cognome. Lo stesso dicasi se il cognome degli altri figli comuni è stato stabilito secondo il diritto straniero e non corrisponde alle alternative previste in Svizzera (cognome da nubile della madre o da celibe del padre).

Se il **primo figlio** in comune di genitori non uniti in matrimonio o divorziati è **deceduto** già prima del riconoscimento di un altro figlio comune, il cognome stabilito per il primo figlio va ripreso per l'ulteriore figlio da riconoscere soltanto su richiesta dei genitori. La scelta del cognome di un **primo figlio nato morto** non esplica alcun effetto. Al momento della nascita del primo figlio nato vivo occorre di nuovo stabilire il cognome.

Caso particolare

Se il rapporto di filiazione con il marito della madre viene istituito soltanto **dopo la celebrazione del matrimonio** mediante riconoscimento, con quest'ultimo il figlio assume il cognome che i genitori hanno stabilito per i figli in comune in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC). Rimane salvo il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età (art. 270b CC).

7.1.2 Applicazione del diritto straniero

Se il figlio da riconoscere domiciliato in Svizzera ha soltanto una **cittadinanza straniera**, in occasione del riconoscimento vi è la possibilità di chiedere che il suo cognome sia regolato dal diritto dello stato d'origine (art. 37 cpv. 2 LDIP). Questo diritto d'opzione non si applica al figlio i cui genitori godono ambedue dello statuto di «rifugiato riconosciuto» in Svizzera (cfr. in merito DTF 5A_824/2014; attenzione: previa consultazione della SEM ciò non si applica obbligatoriamente se soltanto un genitore gode dello statuto di «rifugiato riconosciuto»). In tale caso va appurato se i genitori possono chiedere che il cognome sia regolato dal diritto nazionale dello stato d'origine, p. es. rinunciando a chiedere il riconoscimento della qualità di rifugiato per loro figlio). Se un figlio ha più di una cittadinanza, il suo cognome può essere regolato dal diritto nazionale dello Stato di origine con cui è più strettamente legato (art. 23 cpv. 2 in combinato disposto con art. 37 cpv. 2 LDIP).

Se il figlio è **domiciliato all'estero**, il cognome portato dopo il riconoscimento sottostà al diritto richiamato dalle norme di diritto dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio (art. 37 cpv. 1 LDIP).

Se il cognome del figlio è retto da un diritto straniero (di regola mediante il modulo 4.0.1) o se in ragione del suo domicilio sottostà al diritto straniero in occasione del riconoscimento l'ufficiale di stato civile deve tenere conto **degli effetti sul cognome del figlio previsti dal diritto straniero**. I genitori hanno l'**obbligo di collaborare**, comprovando la correttezza e la conformità del cognome straniero desiderato (conferma da parte delle autorità del Paese d'origine), se esso non è noto all'ufficio dello stato civile (art. 16 cpv. 1 LDIP; art. 16 cpv. 5 OSC).

Gli ufficiali dello stato civile devono tenere presenti gli effetti del riconoscimento sul cognome del figlio dopo la ricezione della dichiarazione d'opzione (di regola modulo 4.0.1 o 43-2007).

7.1.3 Trattamento nel registro dello stato civile

Gli **effetti sul cognome** (cambiamento del cognome) del figlio (secondo art. 11a OSC), eventualmente risultanti dal riconoscimento, vanno inseriti nel registro dello stato civile direttamente nella TA Riconoscimento senza ulteriori documenti o dichiarazioni. Ciò vale anche per quanto riguarda un cambiamento di cognome in seguito all'esercizio del diritto d'opzione (cfr. n. 7.1.2), ma in questo caso occorre dapprima allestire una dichiarazione d'opzione scritta (di regola mediante il modulo 4.0.1 o 43-2007). Il figlio da riconoscere viene ripreso con il cognome iscritto nel registro dello stato civile e poi direttamente elaborato con il cognome acquisito mediante il riconoscimento.

Osservazione: una dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC in combinato disposto con l'articolo 37a capoverso 4 OSC va ricevuta soltanto dopo la chiusura della transazione Riconoscimento nella transazione Dichiarazione concernente il cognome (si veda in merito il processo UFSC «Operazione Dichiarazione concernente il cognome»).

7.2 Cittadinanza

7.2.1 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

In linea di principio il riconoscimento **non ha** di per sé **alcun influsso** sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale che il figlio svizzero possiede al momento del riconoscimento, **a meno che il cognome del figlio si modifichi** per legge in applicazione dell'**articolo 11a OSC**.

Se ambedue i genitori sono svizzeri e con il riconoscimento il figlio minorente acquista per legge il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore, ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori (art. 271 CC in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 LCit; indicare **come motivo** «Cambiamento della cittadinanza per effetto del cambiamento del nome»).

Se con il riconoscimento il figlio di genitori svizzeri domiciliati all'estero riceve sia il cognome da nubile della madre sia quello del padre in applicazione del diritto straniero (cosiddetto **doppio cognome** secondo il diritto straniero), acquista anche la **cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di entrambi i genitori**.

Se ambedue i genitori portano il medesimo cognome da nubile o da celibe ma non hanno la medesima cittadinanza cantonale e attinenza comunale, occorre appurare quale cognome da nubile o da celibe è attribuito al figlio affinché sia possibile registrare la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

7.2.2 Cittadinanza svizzera

Con il riconoscimento, un figlio **straniero** minorente acquista la cittadinanza svizzera nonché la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre svizzero, se la nascita è avvenuta dopo il 31 dicembre 2005 (art. 1 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 58c cpv. 1 LCit). Per maggiore e minore età si intendono quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 35 LCit; art. 14 CC). Come **motivo dell'acquisto** va menzionato «Riconoscimento». Nel campo «valido dal» viene iscritta la data della nascita (per il riconoscimento prenatale) o della consegna della dichiarazione di riconoscimento (per il riconoscimento postnatale). Il riconoscimento esplica i pertinenti effetti sulla cittadinanza sempre a contare dal momento

della nascita, anche se nel caso di un riconoscimento postnatale ciò non può essere visualizzato nel **registro dello stato civile** (retroattivamente alla data della nascita secondo l'art. 1 cpv. 2 LCit).

Attenzione: se il padre ha acquistato la cittadinanza svizzera soltanto dopo la nascita del figlio mediante la naturalizzazione ordinaria o agevolata, il figlio non acquista la cittadinanza svizzera nell'ambito del riconoscimento.

8 Particolarità

8.1 Riconoscimento di un figlio deceduto

È possibile riconoscere un figlio deceduto. Tuttavia, poiché il figlio non gode più dei diritti civili (art. 31 cpv. 1 CC), il riconoscimento da parte del padre **non influisce sul suo cognome e sulla sua cittadinanza**, anche se i genitori si sono uniti in matrimonio o decidono di farlo dopo la morte del figlio comune. Ciò si applica anche se i genitori si sono uniti in matrimonio prima del decesso del figlio e il figlio è stato riconosciuto soltanto dopo il matrimonio. Il nome del figlio deceduto rimane pure immutato se sulla scorta del riconoscimento emerge che non si tratta del primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio e che gli altri figli in comune della coppia portano il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 11b OSC).

8.2 Riconoscimento di un figlio nato morto

Secondo la prassi incontestata e consolidata fin dagli inizi della tenuta dei registri, per un figlio nato morto durante il matrimonio dei genitori, sono documentati i dati tanto della discendenza materna quanto di quella paterna, sebbene questo non istituisca un rapporto di filiazione legalmente efficace (art. 31 cpv. 2 CC). Per garantire la parità di trattamento va pertanto ricevuta anche una dichiarazione riguardante la paternità di un figlio nato morto al di fuori del matrimonio, in vista della documentazione dei dati relativi alla filiazione paterna.

La procedura non è tuttavia prevista dal sistema di documentazione nella transazione Riconoscimento (elaborazione nella transazione Persona da parte dell'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza). La dichiarazione va pertanto ricevuta su un modulo allestito separatamente. Per la documentazione della dichiarazione nel sistema, la posizione del figlio nato morto va provvisoriamente registrata con «sconosciuto». Dopo la documentazione, la posizione andrà modificata senza indugio in «nato morto» con la collaborazione dell'autorità cantonale di vigilanza (richiesta di rettificazione; cfr. in merito la circolare n. 20.08.12.01 del 1° dicembre 2008 «Dati su filiazione, nomi e cittadinanza di figli nati morti o deceduti prima del riconoscimento»).

Se il figlio nato morto è il primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio ed è stato riconosciuto prima della nascita, egli riceve il cognome indicato dai genitori nella notificazione della nascita (nome da nubile della madre o da celibe del padre) anche senza la prova dell'autorità parentale congiunta. Se vi sono già altri figli comuni di tali genitori, il figlio nato morto riceve il medesimo cognome come tali altri figli. Se avviene soltanto dopo la nascita di un figlio nato morto, il riconoscimento **non esplica alcun effetto sul cognome** del figlio, neppure se i genitori hanno già altri figli comuni che portano un altro cognome (nessuna applicazione dell'art. 11a OSC non avendo il figlio nato morto alcuna capacità giuridica). Un figlio nato morto non acquista alcuna cittadinanza.

8.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all'estero

Se non è possibile riconoscere il figlio all'estero, perché nessuna autorità estera si dichiara competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità, la dichiarazione può **eccezionalmente** venir ricevuta, preferibilmente **previa consultazione con l'ufficio dello stato civile competente** in Svizzera, da una rappresentanza svizzera all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. d OSC). Il competente collaboratore del consolato riceve la dichiarazione personale **in vece dell'ufficio dello stato civile**, indica le informazioni giuridiche appropriate e autentica la firma del padre (art. 11 cpv. 6 OSC). La dichiarazione serve da giustificativo per la documentazione del riconoscimento da parte dell'ufficio dello stato civile responsabile in Svizzera. L'ufficio è tenuto anche a emanare tutte le comunicazioni ufficiali previste. La **data di autenticazione delle firme** presso la rappresentanza svizzera e la **sede dell'ufficio dello stato civile che procede alla documentazione** nel registro dello stato civile vanno indicate rispettivamente come data e luogo del riconoscimento. Non è necessaria una decisione di iscrizione dell'autorità cantonale di vigilanza poiché non si tratta di un documento estero. La dichiarazione ricevuta in conformità alle regole in vigore va documentata dal competente ufficio dello stato civile presso cui è presentata (cfr. sequenza secondo n. 2 della circolare n. 20.11.01.02 del 1° gen. 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»). In assenza del mandato di un ufficio dello stato civile, la dichiarazione ricevuta in conformità delle regole in vigore va documentata dal competente ufficio dello stato civile presso cui è presentata (cfr. anche la circolare n. 20.11.01.02 del 1° gen. 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»). Il riconoscimento ricevuto dalla rappresentanza svizzera acquista validità giuridica soltanto dopo essere stato documentato dall'ufficio dello stato civile competente, con effetto retroattivo alla data della ricezione della dichiarazione da parte della rappresentanza svizzera (contrariamente alla dichiarazione del riconoscimento effettuata direttamente all'ufficio dello stato civile).

8.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale

Se è pendente un'azione d'accertamento della paternità, il figlio può venir riconosciuto davanti al giudice (art. 260 cpv. 3 CC). Il riconoscimento è documentato fondandosi sulla comunicazione del tribunale (art. 40 cpv. 2 OSC) ed entra in vigore il **giorno della dichiarazione** (data del riconoscimento). La **sede del tribunale** che ha ricevuto la dichiarazione vale quale luogo del riconoscimento. La documentazione viene effettuata dall'ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale nella TA Riconoscimento.



Se gli atti dello stato civile del padre del figlio non sono disponibili, l'aggiornamento della filiazione paterna del figlio viene effettuato nella TA Persona. Se il figlio possiede la cittadinanza svizzera, il trattamento del riconoscimento effettuato dinanzi al tribunale (aggiornamento) compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza. Le medesime regole si applicano ai riconoscimenti di figli al di fuori di Infostar (cfr. direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ott. 2008 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile», n. 3.3.3).

9 Ricezione e documentazione di una dichiarazione di riconoscimento

9.1 Allestimento della dichiarazione

Preparazione della documentazione

La transazione Riconoscimento si trova sotto «Transazioni»



Ricerca degli interessati (persona che procede al riconoscimento, madre, figlio) nella maschera Riconoscimento (ISR 3.1)

Per il **riconoscimento prenatale** occorre cercare il padre e la madre, mentre per il **riconoscimento postnatale** il padre e il figlio. In questo caso la madre viene proposta automaticamente come pure il tipo di riconoscimento. Successivamente vanno compilati i seguenti campi:

- Data
- Luogo riconoscimento

Infostar / Riconoscimento (ISR 3.1)

File Elabora Transazione Vai a ?

Transazione
188,125 Riconoscimento, 19 novembre 2015, Attivo / chiuso

Persona che procede al riconoscimento
78,532 CH-ibcMüller, Anton, Attivo / chiuso
M., celibe/nubile
12 dicembre 1950, Bern BE

Nr. STAR 78,532 durevolmente incapace di discernimento

Figlio/a
78,534 CH-ibcMerkel, Moritz, Attivo / chiuso
M., celibe/nubile
20 marzo 2003, Bern BE

Madre
78,531 CH-ibcMerkel, Ulla, cel./nub. CH-ibcMerkel, Attivo /
F., divorziato/a da 20.02.2002
23 gennaio 1958, Mali

Nr. STAR 78,534 Scelta del cognome... Nr. STAR 78,531

Riconoscimento
Tipo riconoscimento postnatale
Data 20.04.2004
Luogo riconoscimento Bern BE ?
Dati ulteriori

Rettifica Cancella Dati statistici Attinenze Altre info

TERMINAL S

Nel caso della ricezione della **dichiarazione di riconoscimento da parte della rappresentanza svizzera** all'estero, nel campo «Data» va inserita la data in cui la dichiarazione è stata ricevuta e firmata, mentre nel campo «Luogo riconoscimento» occorre inserire la sede dell'ufficio di stato civile che procede alla registrazione del riconoscimento in Svizzera. Nella maschera 0.07, sotto «Annotazioni», occorre rendere attenti alla ricezione da parte della rappresentanza svizzera all'estero (cfr. proposta di formulazione a pag. 22).

Nel caso di un **riconoscimento all'estero**, nel campo «Luogo riconoscimento» va inserito il nome dello Stato e il nome della regione, mentre il nome della località va inserito nel campo «Dati ulteriori». È possibile evincere il nome della località, la suddivisione del territorio nonché un'indicazione più specifica (p. es. «Bayern») dai pertinenti documenti. Se quest'ultima non è desumibile dai documenti, viene inserita soltanto la località (p. es. «München»); non vi è l'obbligo di cercare l'indicazione più specifica mancante della località (facoltativo). Nei limiti del possibile, l'ortografia va ripresa nella pertinente lingua nazionale o nella traduzione inglese in caratteri latini.

Luogo riconoscimento Germania
Dati ulteriori Bayern, München

Se il luogo e la data dell'istituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, avvenuta con il riconoscimento all'estero, non sono noti (nessun atto di riconoscimento separato), occorre partire dal principio che il rapporto di filiazione è stato istituito il giorno della nascita (o il giorno della documentazione della nascita) e nel luogo in cui quest'ultima è stata documentata (cfr. *infra* n. 10 e, in merito alla documentazione, il n. 2.3 della circolare UFSC n. 20.08.01.01 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero»).

The screenshot shows a form titled 'Riconoscimento' with the following fields and values:

Tipo riconoscimento	postnatale		
Data	26.05.2015		
Luogo riconoscimento	Germania	8207	?
Dati ulteriori	Bayern, München		

At the bottom of the form, there are buttons for 'Rettifica', 'Cancella', 'Dati statistici', 'Attinenze', and 'Altre info'. A red arrow points to the 'Luogo riconoscimento' field.

Nel caso del riconoscimento postnatale occorre verificare i dati concernenti il **cognome** del figlio dopo il riconoscimento e, se del caso, adeguarli (cfr. n. 7.1.3).

The screenshot shows a window titled 'Infostar / Cognome del figlio dopo il riconoscimento (ISR 3.2)'. It contains a list of children and a form for updating their surnames.

Figlio/a

18,513.611	ibcMerkel, Oskar, Inserito
M, celibe/nubile	
20 marzo 2003, Friburgo FR	
da Germania	
di ibcMerkel, Andrea, e di ibcSchlatter, Marcel	

Cognome ibcMerkel
Nome(i) Oskar
Altri nomi
Cognome da celibe/nubile

Le maschere relative al **domicilio** vanno controllate e completate. Anche in questo caso, se il domicilio è all'estero, occorre inserire i dati ulteriori, come per il luogo del riconoscimento.

Infostar / Domicilio e dimora (ISR 0.53)

Persona

18,513,608 ibcSchlatter, Marcel, Attivo / chiuso
M, celibe/nubile
22 aprile 1980, Friburgo FR
da Wünnewil-Flamatt FR
di ibcSchlatter, Bertha, e di ibcSchlatter, Bernhard

Domicilio: Tafers FR ?

Dati ulteriori: []

Luogo di dimora: [] ?

Dati ulteriori: []

Se per una persona straniera occorre effettuare una comunicazione alla SEM, va modificata la proposta del campo «**Stato di dimora**». In tal modo, al momento di chiudere la transazione, cliccando su «Proposte» nella «Lista invii» viene elaborata una comunicazione alla SEM. Quest'ultima va allestita e stampata per l'invio (art. 51 OSC).

Infostar / Messaggio UST (ISR 0.72)

Data: 20.06.2003

Sesso figlio/a: M

Data di nascita del figlio: 20.02.2000 Anno di nascita: []

Padre

Cittadinanza: Eritrea ?

Stato di dimora: Comunicazione effettuata alla SEM

Madre

Cittadinanza: Svizzera ?

Stato di dimora: Nessuna comunicazione alla SEM

Nel caso del riconoscimento postnatale, dopo aver passato in rassegna le maschere, occorre verificare e, se del caso, adeguare i dati concernenti le **cittadinanze** (cfr. n. 7.2; p. es. motivo dell'acquisto: «Cambiamento della cittadinanza per effetto del cambiamento del nome» (art. 11a OSC) o «Riconoscimento» (art. 1 cpv. 2 LCit).

Se con il riconoscimento il figlio acquista la cittadinanza svizzera, come motivo dell'acquisto va selezionato «Riconoscimento».

Se in occasione del riconoscimento al figlio viene attribuito il cognome del padre e conseguentemente si modifica la cittadinanza cantonale nonché l'attinenza comunale, occorre indicare come motivo dell'acquisto «Cambiamento della cittadinanza per effetto del cambiamento del nome».

Infostar / Attinenze (ISR 0.70)

Transazione
179,012 Riconoscimento, 22 novembre 2013, Inserito

Persona
74,413 mtapEngelke, Vera, Inserito
F, celibe/nubile
10 dicembre 2010, Germania
da Münsingen BE
di Engelke, Diana, e di mtapMitterand, François

Attinenze

Luogo di attinenza: Germania 8207 ?

Dati ulteriori: _____

Registro delle famiglie: _____

Motivo dell'acquisto: Filiazione

Motivo della perdita: Perdita tecnica

Valido dal: 10.12.2010 al 01.04.2012

Cittadinanza patriziale: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aggiungi Togliere

Luogo di attinenza	Cantone	Valido dal	Valido fino al	Motivo dell'acquisto
Germania	8207	10.12.2010	01.04.2012	Filiazione
Münsingen	BE	01.04.2012	31.12.9999	Riconoscimento

Nel campo «Annotazioni» della maschera «**Informazioni aggiuntive riguardanti la transazione**» (0.07) occorre indicare se il riconoscimento

- è stato ricevuto dalla **rappresentanza svizzera** all'estero. Nel campo «Annotazioni» va menzionato, ad esempio, «Dichiarazione effettuata presso la rappresentanza svizzera in Spagna, Madrid»;
- è stato accompagnato da una pertinente dichiarazione **dinanzi al tribunale**. Nel campo «Annotazioni» va menzionato, ad esempio, «Dichiarazione effettuata presso il Tribunale distrettuale di Aarau».


Il riconoscimento dinanzi al tribunale non costituisce tuttavia una decisione giudiziaria. I campi relativi a «Decisione giudiziaria e amministrativa» non vanno dunque compilati.

Per il resto, i dati aggiuntivi da inserire nella maschera 0.07 sono disciplinati direttamente dai Cantoni.

The screenshot shows a software window titled 'Infostar / Informazioni aggiuntive riguardanti la transazione (ISR 0.07)'. The window contains the following sections:

- Transazione:** A text field containing '114,751 Riconoscimento, 06 dicembre 2016, Inserito'.
- Classificazione dell'ufficio:** A text field and a button labeled 'Decisione rettifica/cancellazione'.
- Decisione giudiziaria e amministrativa:** Fields for 'Data decisione', 'Tipo autorità' (dropdown), 'Autorità', and 'Luogo', each with a help icon (?) to its right.
- Annuncio:** Fields for 'Data annuncio', 'Tipo istituzione' (dropdown), 'Istituto o persona', 'Luogo', and 'Proprietà', each with a help icon (?) to its right.
- Annotazioni:** A large empty text area for additional notes.

Dopo aver passato in rassegna tutte le maschere e proceduto al salvataggio, cliccando su «Crea documento», sotto «Lista invii» viene allestita su carta di sicurezza la **dichiarazione di riconoscimento** per la firma da parte del padre.



9.2 Ricezione della dichiarazione e documentazione del riconoscimento

L'atto preparato va firmato congiuntamente a mano dall'autore del riconoscimento e dall'ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 OSC). Non è consentito ottenere in altro modo la firma della persona che effettua il riconoscimento; essa deve venire apposta sull'atto in presenza dell'ufficiale dello stato civile (eccezione: cfr. n. 2.1; in tal caso la firma dell'autore del riconoscimento è autenticata dalla rappresentanza svizzera all'estero).

Non appena la dichiarazione è firmata dal padre del figlio in presenza dell'ufficiale dello stato civile, il riconoscimento ha valore legale (eccezione: la dichiarazione del padre ricevuta dalla rappresentanza svizzera all'estero assume valore legale soltanto dopo essere stata documentata). La **documentazione** va eseguita **senza indugio** (art. 19 e 28 OSC).

La documentazione non deve essere obbligatoriamente eseguita dalla stessa persona che ha autenticato la firma sulla dichiarazione di riconoscimento (cfr. n. 8.3). Le regole previste per la ricusazione sono tuttavia applicate per analogia (cfr. n. 2.3).

10 Documentazione della decisione di iscrizione

Il **riconoscimento effettuato all'estero** va documentato retroattivamente fondandosi sulla **decisione di iscrizione** emanata dalla competente autorità di vigilanza dello stato civile analogamente alle maschere illustrate al numero 9.

Se la nascita di un figlio straniero è stata documentata in un **registro delle nascite cartaceo**, ma i dati dei genitori stranieri non sono disponibili, è sufficiente documentare il riconoscimento avvenuto all'estero come annotazione a margine. In questo caso la competenza in materia di decisione di iscrizione spetta unicamente al Cantone di nascita.

Se nessuno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera, i loro dati non sono disponibili e il figlio non è nato in Svizzera, è possibile **rinunciare** alla **documentazione retroattiva** del riconoscimento avvenuto all'estero. In questo caso viene provvisoriamente tralasciato anche il rilevamento degli interessati.

Il **momento in cui è stato istituito** il rapporto di filiazione figura sull'**atto di riconoscimento** o sull'atto di nascita del figlio. Se è disponibile soltanto l'**atto di nascita**, occorre chiarire quando è sorto il rapporto di filiazione nei confronti della persona figurante come padre nell'atto di nascita (di regola è rilevante la data della documentazione della nascita, cfr. n. 2.3 della circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gen. 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero»). La nascita e la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre (riconoscimento) vanno **considerati due eventi separati**, anche se come prova viene prodotto soltanto un unico documento (atto di nascita del figlio). In questo caso va dapprima documentata la nascita di un figlio senza padre giuridico nella transazione Nascita e successivamente il suo riconoscimento nella transazione Riconoscimento (cfr. n. 2.2 della circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gen. 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero»)

Se al momento del riconoscimento il figlio o il suo rappresentante legale era **domiciliato nello Stato estero** nel quale il figlio è nato, il **cognome** del figlio risulta dall'atto di nascita rilasciato dopo il riconoscimento. Il cognome è regolato dal **diritto dello Stato di domicilio** (art. 37 cpv. 1 LDIP) sempreché i genitori non esigano la **sottomissione del cognome al diritto nazionale** (art. 37 cpv. 2 LDIP; cfr. n. 7.1.1).

Se il **cognome del figlio** non può venir comprovato prima del suo riconoscimento, occorre documentare direttamente i cognomi che il figlio porta dopo il riconoscimento da parte del padre o da quando la nascita è stata documentata (p. es. se riconoscimento e nascita non sono documentate separatamente bensì direttamente nell'atto di nascita straniero), rilevando secondo il diritto straniero dapprima il figlio nella transazione Nascita con il nome secondo l'atto di nascita estero (ossia all'occorrenza direttamente con il cognome del padre senza che vi sia già un rapporto di filiazione con quest'ultimo). Tale cognome va poi ripreso nella transazione Riconoscimento senza alcuna modifica (event. con influsso sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale se entrambi i genitori hanno la cittadinanza svizzera, cfr. n. 7.2.1, menzionando in questo caso particolare quale motivo dell'acquisto «Cambiamento della cittadinanza per effetto del cambiamento del nome» anche senza che vi sia un cambiamento di cognome). Se la madre è straniera e in assenza di prove comprovanti il contrario, si può presumere che il figlio abbia acquistato la sua cittadinanza al momento della nascita (cfr. circolare UFSC n. 20.08.01.01 del 15 gen. 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero», n. 2.3).

Se un nome figurante nell'atto di nascita o di riconoscimento straniero non può essere ricondotto né al nome né al cognome, va documentato sotto «**Altri nomi**» (art. 24 cpv. 3 OSC).

Il figlio di una madre svizzera è **cittadino svizzero**. Il figlio straniero acquista la cittadinanza svizzera con il riconoscimento da parte di un cittadino svizzero (cfr. n. 7.2.2). In caso di pluricittadinanze, occorre comprovare, per quanto concerne gli effetti del riconoscimento, lo stretto legame con la Svizzera (art. 23 LDIP). I genitori esercitano l'autorità parentale congiunta o il padre, con il riconoscimento, esercita l'autorità parentale esclusiva (p. es. se la madre è minorenni). Ciò va comprovato mediante i relativi documenti.

Un **riconoscimento avvenuto tra il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 2006** non ha effetti sulla cittadinanza. Tuttavia il figlio acquista la cittadinanza svizzera del padre se i genitori celebrano il loro matrimonio durante la sua minore età (circolare n. 20.07.06.02 del 15 giu. 2007 «Acquisto della cittadinanza svizzera per filiazione»).

In passato anche il figlio riconosciuto di un cittadino svizzero acquistava la cittadinanza svizzera se cresceva con lui e aveva ottenuto un **cambiamento di cognome** assumendo quello del padre in seguito a una decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 2 LCit in vigore dall'1.01.1978 fino al 31.12.1991). Successivamente tale acquisto della cittadinanza svizzera da parte del figlio non fu più possibile. Soltanto grazie alla modifica della legge entrata in vigore il 1° gennaio 2006 i figli nati dopo tale data acquistano la cittadinanza svizzera con il riconoscimento di un padre svizzero.

Il **figlio riconosciuto all'estero prima del 1° gennaio 1978** assumeva il cognome del padre conformemente alle disposizioni sull'uso del cognome allora in vigore (determinante era il diritto nazionale). Inoltre, secondo le disposizioni allora vigenti, il figlio otteneva la cittadinanza svizzera del padre sempreché non fosse adulterino (art. 304 CC abrogato il 1° gennaio 1978). Occorre altresì verificare se il figlio ha perso la cittadinanza svizzera acquistata mediante la filiazione paterna in seguito a una notificazione tardiva o se a titolo eccezionale ha potuto mantenerla (art. 10 LCit).



11 Comunicazioni ufficiali

L'invio dei dati avviene automaticamente e in forma elettronica (art. 49 cpv. 3 e art. 53 cpv. 2 OSC):

- all'**amministrazione comunale** del luogo di domicilio del figlio riconosciuto dopo la nascita, della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- agli **organi dell'AVS** (art. 53 cpv. 1 OSC).

Se del caso, occorre trasmettere un messaggio di correzione (cfr. Istruzioni tecniche n. 1).

La notifica di tale messaggio può essere controllata nella «Lista invii» cliccando su «Notificazioni Sedex»:



Ulteriori comunicazioni vanno allestite dalla «**Lista invii**» e trasmesse:

- all'**autorità di protezione dei minori** del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 50 cpv. 2 lett. a OSC), se quest'ultimo è ancora minorenne in occasione del riconoscimento (art. 50 cpv. 1 lett. c OSC);
- alla **madre** e al **figlio**, o al suo rappresentante legale, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti (art. 11 cpv. 7 OSC), con la menzione degli articoli 260a-260c nonché della pertinente indicazione dei rimedi giuridici. Se la comunicazione viene consegnata personalmente alla madre, occorre documentarlo nei giustificativi (p. es. mediante la conferma di ricezione firmata dalla madre)

A seconda del caso seguono altre **comunicazioni**:

- all'**ufficio dello stato civile del luogo di origine** dell'interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- alla **Segreteria di Stato della migrazione (SEM)**, se il riconoscimento di un figlio riguarda un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. b OSC);
- alle **autorità nazionali estere** del figlio riconosciuto dopo la nascita o del padre sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC). Al momento sono applicabili i seguenti accordi bilaterali in materia di scambio di documenti dello stato civile:
 - accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria (A) [RS 0.211.112.416.3] (cfr. in particolare art. 2 cpv. 2 e art. 8);
 - accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania (D) [RS 0.211.112.413.6] (cfr. in particolare art. 2 cpv. 2 e art. 7);
 - accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana (I) [RS 0.211.112.445.4] (cfr. in particolare art. 4).

Tali accordi prevedono che gli atti di nascita con annotazioni a margine (come p. es. il riconoscimento di un figlio da parte del padre) vanno spediti una volta al mese mediante la trasmissione di documenti del Settore Infostar (SIS) (D e A) o direttamente (I) al consolato competente dell'altro Stato. Ciò viene effettuato direttamente allestendo dalla «Lista invii» il modulo (5.2.1) «Comunicazione di un riconoscimento dopo la nascita»;

- all'**ufficio dello stato civile del luogo di nascita**, se la nascita in Svizzera del figlio è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo di un altro circondario dello stato civile. In tal caso Infostar propone questa comunicazione automaticamente. L'ufficio dello stato civile del luogo di nascita deve iscrivere il riconoscimento nel registro delle nascite come annotazione a margine o trasmettere per esecuzione la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro (art. 98 cpv. 1a OSC).


Attenzione: se la nascita è avvenuta nel circondario di stato civile del luogo di nascita ed è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, Infostar non propone alcuna comunicazione. In questo caso occorre accertarsi che l'annotazione a margine sia iscritta nel registro delle nascite anche senza la pertinente comunicazione all'interno dell'ufficio.

Se la nascita è avvenuta in un Comune che ha proceduto a una fusione prima dell'introduzione di Infostar, non viene proposta alcuna comunicazione. La comunicazione va trasmessa al circondario dello stato civile del **nuovo Comune**.

Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale federale o cantonale (art. 56 cpv. 1 OSC).

12 Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

Se la madre del figlio è presente al riconoscimento da parte del padre e entrambi desiderano fare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'ufficio dello stato civile (art. 11b OSC), occorre allestire il modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta» sotto «Lista degli invii della transazione» (Crea e-documento). Il modulo va poi stampato in quattro esemplari su carta di sicurezza e fatto firmare sia dai genitori sia dall'ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 lett. b^{bis} OSC). Anche la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, figurante sul retro di tale modulo, va compilata e firmata. Un esemplare va poi archiviato, uno trasmesso all'APMA e i due esemplari restanti vanno consegnati ai genitori.



The screenshot shows the 'Infostar / Crea e-Documento (ISR 21.14)' application window. The 'Prescrizione' section contains two 'Titolare' fields. 'Titolare 1' is populated with: '80,581 CH-ANMABelari, Ahmed, Attivo / chiuso', 'M, sconosciuto', '12 dicembre 1989, sconosciuto', and 'da cittadinanza non accertata'. The 'Formulario' dropdown is set to '8.4.1.e - Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima della nascita'. The 'Lingua del contenuto' is set to 'Italiano'. Under 'Destinatario', the 'Destinatario carta' option is selected, indicated by a red arrow. The 'Allestire' button is highlighted.

13 Rilascio di estratti del registro

Per l'allestimento e la consegna degli estratti del registro occorre utilizzare la carta di sicurezza prevista dall'UFSC.

13.1 Atto di nascita

Un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3) viene rilasciato, su richiesta, dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita svizzero. L'atto di nascita attesta l'attualità dei dati concernenti il figlio al momento dell'allestimento dell'atto stesso. I dati relativi alla filiazione si riferiscono al **momento dell'istituzione del rapporto di filiazione**.

13.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

Un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80) viene rilasciato, su richiesta, dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera. L'estratto del registro delle nascite CIEC attesta i dati attuali concernenti il cognome, la cittadinanza e i genitori del figlio. I cognomi dei genitori (padre e madre) sono quelli **al momento dell'allestimento** dell'atto, se lo stesso è allestito nella transazione Documento.

13.3 Conferma del riconoscimento di un figlio

L'ufficio dello stato civile del luogo del riconoscimento allestisce, su richiesta, una conferma di un riconoscimento prima o dopo la nascita del figlio (moduli 5.1.2 e 5.2.2).

13.4 Conferma di nascita

La **conferma di nascita** (modulo 1.2.2) rilasciata dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera attesta, senza alcun cambiamento, tutti i dati concernenti il figlio **al momento della nascita**. Nel caso del riconoscimento di un figlio nato morto, la conferma di nascita va allestita manualmente conformemente alla circolare UFSC n. 20.08.12.01 con l'annotazione «nato morto» (modulo 1.2.2 in formato Word).

13.5 Conferma della trascrizione di un riconoscimento di un figlio avvenuto all'estero

Se vi è una pertinente richiesta, è possibile rilasciare la conferma della trascrizione di un riconoscimento avvenuto all'estero (doc. 5.3.2 o doc. 5.4.2). Non vi è alcun obbligo di richiedere questo documento, soggetto a emolumento.

Su richiesta della rappresentanza svizzera viene confermato che il riconoscimento avvenuto all'estero produce effetti giuridici ai sensi della legislazione svizzera. Nel contempo vengono anche attestati gli effetti sul cognome e sulla cittadinanza, per consentire l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il rilascio corretto di eventuali documenti d'identità.

13.6 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato può essere consegnato **al padre o alla madre** del figlio.

Se la persona in questione non è un cittadino svizzero, il documento va rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di soggiorno. I cittadini svizzeri devono invece richiedere all'ufficio dello stato civile del loro luogo di appartenenza il certificato relativo allo stato di famiglia registrato.

14 Archiviazione dei documenti giustificativi

I giustificativi vanno archiviati e conservati adeguatamente conformemente alle disposizioni cantonali vigenti (art. 31 OSC). Le termine di conservazione si determina secondo al articolo 32 OSC.

14.1 Dichiarazione originale di riconoscimento

La dichiarazione di riconoscimento allestita su carta di sicurezza della paternità, firmata e autenticata, o la dichiarazione eccezionalmente accettata da una rappresentanza svizzera facente le veci dell'ufficio dello stato civile, deve essere archiviata come documento giustificativo. Tale documento non può essere consegnato o sostituito con una fotocopia.

14.2 Sentenza

L'originale della sentenza relativa al riconoscimento effettuato dinanzi al tribunale (comunicazione del tribunale) va conservato.

14.3 Atto straniero concernente il riconoscimento

Va pure conservato l'atto originale attestante il riconoscimento avvenuto all'estero. Entro i limiti legali è ammesso allestire copie di tale atto e consegnarle agli aventi diritto o eccezionalmente, in casi motivati, conservare in sua vece come giustificativo una copia autenticata.

Occorre pure conservare l'originale dell'eventuale dichiarazione di sottomissione al diritto nazionale (dichiarazione d'opzione).

14.4 Atto di nascita straniero

Non sempre è possibile produrre un atto separato concernente il riconoscimento del figlio avvenuto all'estero. Sovente il riconoscimento avviene in relazione con la documentazione della nascita, in particolare se il padre notifica, di persona o nella forma scritta richiesta, alle competenti autorità del registro estero la nascita del figlio. In questo caso l'atto di nascita attesta sia l'evento della nascita stessa e l'istituzione del vincolo di filiazione con la madre sia il riconoscimento del figlio da parte del padre o l'istituzione del rapporto di filiazione con il padre (cfr. esempio la schermata al n. 9.1). Va conservato l'originale dell'atto. Se dovesse venir restituito agli aventi diritto, occorre sostituirlo con una copia autenticata e includerlo nei documenti giustificativi (art. 33 cpv. 2 OSC). Lo stesso dicasi se l'originale viene conservato come giustificativo presso un altro ufficio dello stato civile nell'ambito della documentazione della nascita avvenuta all'estero.

14.5 Decisione di iscrizione dell'autorità di vigilanza

L'originale della decisione di iscrizione dell'autorità di vigilanza concernente il riconoscimento di un figlio avvenuto all'estero va conservato.

14.6 Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

Un esemplare originale della «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta» (moduli 8.4.1 / 8.4.2) va archiviato come giustificativo.

14.7 Dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale

Se nell'ambito del riconoscimento di un figlio straniero da parte del padre straniero è stata rilasciata una dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP), occorre archiviare l'originale del pertinente modulo (di regola modulo 4.0.1) come giustificativo.

14.8 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata (p. es. ricevuta della madre sul recapito della comunicazione del riconoscimento). Vanno archiviati eventuali documenti attestanti l'uso del cognome in conformità con il diritto estero, in particolare la dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale della nazione d'origine del figlio.

15 Abrogazione di processi e moduli anteriori

Con il presente processo UFSC n. 33.1 del 1° dicembre 2016 «Transazione Riconoscimento» sono abrogati i seguenti processi e moduli:

- processo UFSC n. 33.1 del 15 dicembre 2004 (stato: 1° gennaio 2013) «Riconoscimento di un figlio in Svizzera dinanzi all'ufficio dello stato civile, dinanzi al tribunale o per disposizione di ultima volontà», «Riconoscimento in Svizzera»;
- processo UFSC n. 33.4 del 15 dicembre 2004 (stato: 15 gennaio 2011) «Riconoscimento avvenuto all'estero (documentazione retroattiva)», «Riconoscimento all'estero»;
- modulo G «Riconoscimento» (stato: febbraio 2006; disponibile solo in tedesco e francese).